



PROVINCIA DI TREVISO

Settore Ecologia e Pianificazione Territoriale

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**Ripristino dell'area nonché asporto e smaltimento dei rifiuti speciali
giacenti presso l'impianto di recupero "ex Old Beton" in comune di
Crocetta del Montello (TV)**

CIG: 7524440451

INDICE:

ART.	1	OGGETTO DELL'APPALTO
ART.	2	DURATA DEL CONTRATTO
ART.	3	IMPORTO DELL'APPALTO
ART.	4	PRESTAZIONI E MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO
ART.	5	ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
ART.	6	CONSEGNA DEL SERVIZIO
ART.	7	TESSERA DI RICONOSCIMENTO DEL PERSONALE DELL'APPALTATORE E DEL SUBAPPALTATORE
ART.	8	PROVVEDIMENTI INTERDITTIVI A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA'
ART.	9	RESPONSABILITA'
ART.	10	CAUZIONE DEFINITIVA
ART.	11	CONTROLLI
ART.	12	FATTURAZIONE E PAGAMENTI
ART.	13	OBBLIGHI DEL SUBAPPALTATORE/SUBCONTRAENTE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI
ART.	14	REVISIONE PREZZI
ART.	15	PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
ART.	16	DIFFIDA AD ADEMPIERE
ART.	17	ESECUZIONE IN DANNO
ART.	18	RECESSO
ART.	19	PERSONALE
ART.	20	CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO
ART.	21	SCORRIMENTO GRADUATORIA DI GARA
ART.	22	CESSIONE DI AZIENDA E MODIFICA RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA
ART.	23	DOMICILIO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA
ART.	24	CONTROVERSIE
		DISPOSIZIONI FINALI
		CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto il ripristino dell'area nonché l'asporto e lo smaltimento dei rifiuti speciali giacenti presso l'impianto di recupero rifiuti speciali "ex Old Beton" in comune di Crocetta del Montello (TV) e il conseguente invio ad idoneo impianto di trattamento/smaltimento rifiuti.

Il servizio include le seguenti prestazioni:

- › rimozione ed invio a smaltimento dei modesti quantitativi di eternit;
- › rimozione ed invio a smaltimento/recupero dei rifiuti derivanti da operazioni di vagliatura (sopravaglio) e di vari rifiuti sparsi nell'area costituiti da plastica, legno, ferro ed altri metalli, ecc.;
- › rimozione dei rifiuti costituiti da demolizioni di varia origine e pezzatura;
- › campionamento ed analisi per la verifica della presenza di fibre d'amianto;
- › sfalcio e pulizia del sito
- › (eventuale) fornitura e posa in opera telo in LDPE da 0,5 mm per messa in sicurezza dei cumuli di rifiuti non rimossi

ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO

Il servizio avrà durata pari a 150 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna salvo eventuali proroghe concesse.

ART. 3 - IMPORTO DELL'APPALTO

Il valore complessivo stimato dell'appalto ai sensi dell'art. 35, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016 pari ad € 200.505,41 così determinato:

Importo complessivo del servizio	Euro	193.410,00.=
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	Euro	0,00.=
TOTALE (a base di gara) IVA ESCLUSA	Euro	193.410,00.=
Facoltà di cui all'art. 106, comma 1 lett. a) del d.Lgs. 50/2016	Euro	7.095,41.=
Totale complessivo stimato dell'appalto ai sensi dell'art. 35, comma 4 del D.Lgs 50/2016	Euro	200.505,41.=

L'Amministrazione si riserva la facoltà di cui all'art. 106, comma 1 lett. a) di aumentare le prestazioni richieste fino alla concorrenza dello stanziamento pari in € 200.505,41.

Nel dettaglio le voci sono costituite come di seguito :

n.	Descrizione servizi/beni	CPV	<i>P: principale S: Secondaria</i>	<i>Importo totale a base di gara</i>
1	Gestione ambientale	90710000-7	Principale	€ 137.100,00
2	Servizi di trasporto rifiuti	90512000-9	Secondaria	€ 47.760,00
3	Servizi di analisi rifiuti	79723000-8	Secondaria	€ 3.450,00
4	Servizi di piantagione e manutenzione di zone verdi	77310000-6	Secondaria	3.000,00
5	Servizi ambientali	90700000-4	Secondaria	€ 2.100,00
			Importo Totale a base di gara	€ 193.410,00

ART. 4 - PRESTAZIONI E MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO

Tutte le attività dovranno essere eseguite a regola d'arte e l'Amministrazione provvederà alla liquidazione delle fatture sulla base della documentazione prodotta dalla Direzione dell'esecuzione.

Settimanalmente dovrà essere trasmesso, al RUP e alla Direzione dell'esecuzione, a mezzo posta elettronica il file contenente i fogli sull'andamento dell'esecuzione delle rimozioni della settimana precedente, al fine di consentire il trasferimento automatizzato dei dati nell'archivio.

Luogo di esecuzione:

Le attività previste dal presente capitolato verranno svolte presso l'impianto di recupero rifiuti speciali "ex Old Beton" in comune di Crocetta del Montello (TV).

Attività da eseguire: Lo scopo di questo intervento è la rimozione ed invio a smaltimento/recupero di varie tipologie di rifiuti in un'area demaniale posta entro la golena del fiume Piave. L'area è stata interessata dalla presenza di un impianto di recupero rifiuti inerti gestito dalla Ditta Old Beton Srl di Susegana (TV), dichiarata fallita dal Tribunale Ordinario di Treviso.

Si rende necessario rimuovere circa 5.000 mc di rifiuti stoccati presso l'area e procedere al ripristino dei luoghi.

Il servizio prevede anche la rimozione di modesti quantitativi di frammenti di eternit.

Si rende quindi necessario anche il campionamento e l'analisi per la verifica della presenza di fibre d'amianto.

Nell'area non vi è fornitura di energia elettrica, di acqua e di altri servizi pertanto, l'Impresa deve essere autonoma per la generazione di corrente, approvvigionamento d'acqua, ecc..

I mezzi transiteranno attraverso l'area di proprietà della Ditta Dal Zotto Srl confinante a nord e che ha recentemente acquistato anche l'area privata della ex Old Beton Srl. L'accesso verrà regolamentato all'atto dell'inizio del servizio con opportuna segnaletica.

La Ditta appaltatrice deve provvedere, altresì, allo sfalcio dell'erba eseguito con falciatrice meccanica e/o sfalcio dell'erba da eseguire a mano in scarpata e ovunque non sia possibile l'uso di mezzi meccanici.

Oltre agli oneri indicati nel Capitolato Speciale sono, altresì, a carico dell'Impresa appaltatrice i seguenti oneri e obblighi:

- a) prima dell'inizio del servizio la Ditta appaltatrice deve fornire le targhe dei mezzi che saranno utilizzati per il ritiro dei rifiuti in discarica nonché comunicare ogni variazione riguardante i mezzi utilizzati;
- b) l'Impresa deve disporre di una struttura di pronto intervento per la gestione di spargimenti/eventi potenzialmente contaminanti ovvero di essere convenzionata con Impresa specializzata in tali operazioni emergenziali;
- c) Nel caso in cui i rifiuti vengano inviati a impianti esteri la procedura per il transfrontaliero è a carico della Ditta ovvero dell'impianto di stoccaggio preliminare all'invio all'estero;
- d) è a carico e responsabilità della Impresa individuare l'impianto più idoneo allo specifico carico di rifiuto non pericoloso/pericoloso, sempre nel rispetto delle autorizzazioni;
- e) qualora vi fosse la necessità di variare l'elenco degli impianti di trattamento/smaltimento rifiuti la Ditta deve formalmente comunicare la variazione sugli impianti di destino e trasmettere copia della documentazione di autorizzazione del nuovo impianto che riceverà il rifiuto;
- f) la Ditta sarà produttrice del rifiuto, pertanto, è a suo carico la compilazione della documentazione per la tracciabilità dei rifiuti secondo la normativa vigente.
- g) La Ditta deve provvedere alla trasmissione mensile alla Direzione dell'esecuzione della documentazione attestante, secondo la normativa vigente, l'avvenuto effettivo invio ad idoneo impianto di trattamento/smaltimento rifiuti.
- h) L'esecuzione e l'esercizio delle opere, delle prestazioni accessorie e degli impianti provvisori di qualunque entità che si rendessero necessari.
- i) La Ditta utilizza personale adeguatamente formato da enti riconosciuti per le operazioni di bonifica rimozione e smaltimento amianto.

Le operazioni dovranno seguire la seguente sequenza:

- Rimozione ed invio a smaltimento dei modesti quantitativi di eternit visibili in superficie.
- Rimozione ed invio a smaltimento/recupero dei rifiuti derivanti da operazioni di vagliatura (sopravaglio) e di vari rifiuti sparsi nell'area costituiti da plastica, legno, ferro ed altri metalli, ecc..
- Rimozione selettiva dal cumulo 3 e 4 delle demolizioni di pezzatura decimetrica non pericolosi per definizione. Invio a recupero dei rifiuti non pericolosi costituiti da blocchi di demolizione di pezzatura decimetrica.
- Verifica visiva della eventuale presenza residua di materiali da demolizione contenenti amianto.
- Campionamento ed analisi del cumulo 4 per la verifica della presenza di fibre d'amianto.
- Rimozione ed invio a smaltimento dei cumuli 3 e 4.
- Rimozione ed invio a smaltimento dei limi provenienti dalla lavorazione della pietra contenuti in big bags e degli altri rifiuti non pericolosi presenti.
-
- Raccolta e smaltimento anche di altri rifiuti all'interno della recinzione dell'area e quant'altro necessario al decoro.

ART. 5 - ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 32 comma 10, lett. b) del D. Lgs. 50/2016, non si applica il termine dilatorio di cui al comma 9 del medesimo decreto.

L'Amministrazione si riserva di dare avvio alla prestazione contrattuale in via d'urgenza, anche in pendenza della stipulazione del contratto e, comunque, dopo:

1. la costituzione di cauzione definitiva con le modalità di cui all'art. 10;
2. dopo la trasmissione di copia conforme della/e polizza/e specificate al successivo art. 9;
3. consegna elenco mezzi da utilizzare nel servizio come dall'art. 4 lett. a) del Capitolato Speciale d'Appalto

ART. 6 - CONSEGNA DEL SERVIZIO

L'Amministrazione comunicherà alla ditta affidataria il luogo ed il giorno in cui dovrà trovarsi per ricevere la consegna del servizio. Qualora la ditta non si presentasse il giorno stabilito per ricevere la consegna, l'Amministrazione avrà senz'altro diritto a risolvere il contratto ed incamerare la garanzia versata, nel caso in cui il contratto sia già stato stipulato. L'Amministrazione avrà parimenti diritto di disporre la decadenza dall'aggiudicazione e l'escussione del deposito cauzionale presentato nel caso in cui sia stata disposta l'esecuzione del servizio in pendenza di stipula del contratto. Resta comunque salvo il risarcimento degli ulteriori danni che l'Amministrazione abbia patito.

La consegna del servizio risulterà da apposito atto. Dal predetto giorno ogni responsabilità in merito all'esecuzione delle prestazioni, ai danni diretti ed indiretti al personale e alle cose a qualunque titolo coinvolti nell'esecuzione delle operazioni di cui trattasi, graverà interamente sull'impresa affidataria.

Non appena intervenuta la consegna, è obbligo della ditta affidataria iniziare le prestazioni immediatamente. Qualora ciò non accada alla ditta affidataria verranno applicate le penali di cui ai successivi articoli. Qualora il servizio non venga effettivamente iniziato dalla ditta nel termine ultimo di 10 giorni dalla consegna, senza giusta causa, l'Amministrazione potrà avvalersi della facoltà di risolvere unilateralmente il contratto mediante raccomandata con avviso di ricevimento/PEC inviata alla ditta affidataria, procedendo contestualmente all'incameramento della cauzione definitiva da questa versata, fatto salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni.

ART. 7 - TESSERA DI RICONOSCIMENTO DEL PERSONALE DELL'APPALTATORE E DEL SUBAPPALTATORE

Ai sensi dell'art. 20, comma 3 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, i lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

Ai sensi dell'art. 21, comma 1 del D.Lgs. n. 81/2008 i componenti dell'impresa familiare di cui all'art. 230-bis del codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile, i piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 del codice civile e i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo devono munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazioni in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto.

La violazione di tali norme comporta l'applicazione delle sanzioni previste rispettivamente dagli articoli 59 e 60 del D.Lgs. n. 81/2008.

ART. 8 - PROVVEDIMENTI INTERDITTIVI A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' IMPRENDITORIALE

Ai sensi dell'art. 14 del D.Lg.s 9 aprile 2008, n. 81 gli organi di vigilanza del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale, anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche secondo le rispettive competenze, possono adottare provvedimenti di sospensione di un'attività imprenditoriale.

L'adozione del provvedimento di sospensione è comunicata all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ed al Ministero delle Infrastrutture, per gli aspetti di rispettiva competenza, al fine dell'emanazione di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche di durata pari alla citata sospensione nonché per un eventuale ulteriore periodo di tempo non inferiore al doppio della durata della sospensione e comunque non superiore a due anni.

Il provvedimento di sospensione può essere revocato da parte dell'organo di vigilanza che lo ha adottato nelle ipotesi di cui al comma 4.

L'Amministrazione Provinciale di Treviso si riserva la facoltà di risolvere il contratto qualora il provvedimento interdittivo emesso sia tale da impedire ovvero ritardare la consegna del materiale nei tempi prescritti.

ART. 9 - RESPONSABILITA'

L'aggiudicatario è tenuto a osservare tutte le disposizioni generali dell'Ente, assumendo a suo carico tutte le responsabilità civili e penali relative al servizio in oggetto e tutte le responsabilità per danni alle persone, alle cose, ed a terzi che comunque potessero derivare in conseguenza del servizio ad essa affidato. In particolare, l'impresa aggiudicataria è responsabile per:

- danni derivanti dalla cattiva esecuzione delle attività svolte in sito;
- utilizzo di macchine e materiali non conformi o idonei all'utilizzo previsto;
- ogni danno che possa derivare al committente e/o a terzi in relazione all'espletamento del servizio o a cause connesse all'esecuzione del contratto.

A tal fine l'aggiudicatario deve stipulare presso primarie Compagnie di Assicurazione e successivamente far pervenire alla Provincia in copia conforme, unitamente alla quietanza di pagamento dell'ultimo premio, polizza di Responsabilità Civile con massimale non inferiore ad Euro 1.000.000,00.= (Euro unmilione/00) a copertura di qualsiasi danno provocato alla Provincia o a terzi.

Si precisa che la suddetta polizza dovrà altresì contenere l'assicurazione per :

- i danni da inquinamento di qualsiasi natura, qualunque sia la causa che li abbia originati, nonché da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o di corsi d'acqua, da alterazioni delle caratteristiche od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari od in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento (massimale per sinistro non inferiore ad € 100.000,00);
- i danni a cose dovuti a rimozione o franamento o cedimento del terreno di basi d'appoggio o di sostegno in genere (massimale per sinistro non inferiore ad € 50.000,00).

Qualora la polizza abbia una validità inferiore al tempo previsto per l'esecuzione del servizio, dovrà prodursi una dichiarazione contenente l'impegno a rinnovare la polizza almeno fino al suo termine.

L'aggiudicatario ha l'obbligo di informare immediatamente la Provincia nel caso in cui le polizze vengano disdettate dalla compagnia oppure nel caso vi fosse una sostituzione del contratto.

ART. 10 - CAUZIONE DEFINITIVA

L'impresa aggiudicataria dovrà costituire per i termini di durata dell'appalto una cauzione prestata nelle forme e con le modalità e termini di cui all'art 103, comma 1 del D.Lgs. 50/2016.

La garanzia potrà essere costituita mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa, con le modalità di cui all'art. 93 commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016, rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzione.

La garanzia dovrà contenere le seguenti condizioni particolari:

- rinuncia da parte dell'obbligato in solido con il debitore principale al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del C.C. ed impegno da parte dello stesso a rimanere obbligato in solido con il debitore principale fino a quando la Provincia non dichiari il pieno adempimento degli obblighi assunti dal debitore stesso;
- rinuncia all'onere di una tempestiva e diligente escussione del debitore ad opera del creditore di cui all'art. 1957 del C.C.;
- impegno da parte dell'obbligato in solido con il debitore principale a versare l'importo della cauzione entro quindici giorni, a semplice richiesta della Provincia, senza alcuna riserva.

L'importo della garanzia è ridotta del 50% per coloro che presentino originale, copia conforme, ovvero copia con dichiarazione di corrispondenza all'originale resa dal Legale Rappresentante corredata da fotocopia del documento identificativo del sottoscrittore, della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2008. Sono fatte salve le ulteriori riduzioni di cui all'art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016.

In caso di R.T.I.:

- a) Se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità, al raggruppamento va riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia;
- b) Se solo alcune delle imprese sono in possesso della certificazione di qualità, il raggruppamento non può godere del beneficio della riduzione della garanzia.

Ai sensi dell'art. 103 co. 3, del D.Lgs. 50/2016, la mancata costituzione della garanzia fidejussoria determina la decadenza dell'affidamento e l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

N.B.: In caso di risoluzione del contratto per fatto dell'aggiudicatario, il deposito cauzionale verrà incamerato dall'Amministrazione Provinciale, fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni.

ART. 11 - CONTROLLI

L'amministrazione provinciale si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento il regolare e puntuale svolgimento del servizio nonché il rispetto degli oneri posti a carico della ditta aggiudicataria nei modi e con le modalità ritenute più idonee.

ART. 12 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

La fatturazione avverrà al termine del servizio allegando i formulari del trasporto così come previsto all'art.193 del D.Lgs. 152/2006.

La fattura dovrà:

- essere intestata alla Provincia di Treviso Settore Ambiente e Pianificazione territoriale - Via Cal di Breda, 116 - 31100 Treviso (C.F. 80008870265 , P.IVA: 01138380264)
- indicare il periodo di riferimento del servizio con descrizione quantitativa delle attività svolte, nonché tutti i dati relativi al pagamento;
- riportare il codice CIG;
- riportare il codice identificativo “UFAXPW” ai sensi del DM 03/04/2013 n. 55;
- indicare la dicitura “Iva da versare a cura del cessionario o committente ente pubblico ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972”, in quanto per effetto dello “split payment” l’IVA dovuta sarà versata direttamente all’Erario anziché al fornitore;
- riportare gli estremi della determinazione di affidamento del servizio.

Le parti assumono gli impegni di tracciabilità dei pagamenti previsti dall’art. 3 della Legge n. 136 del 23.08.2010.

Il contratto di appalto si risolve di diritto nel caso in cui la Provincia accerti l’effettuazione di pagamenti senza l’utilizzo di banche o della società Poste Italiane Spa.

Fatto salvo quanto sopra esposto, la Provincia provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del documento contabile che dovrà essere emesso entro 30 giorni dall’attestazione di regolare esecuzione delle attività di rimozione (accertate con le modalità di cui all’art.4 lett. g) del presente capitolato) e delle altre attività oggetto d’appalto.

ART. 13 - OBBLIGHI DEL SUBAPPALTATORE/SUBCONTRAENTE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L’impresa assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

ART. 14 - REVISIONE PREZZI

Non prevista.

ART. 15 - PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L’Impresa affidataria riconosce all’Amministrazione il diritto di applicare le seguenti penalità:

- a) qualora l’appaltatore sospenda, per cause ad esso imputabili, con esclusione quindi delle cause di forza maggiore, di sopravvenute disposizioni di legge, il prelievo, il trasporto e di conseguenza lo smaltimento finale del rifiuto (e, più in generale, l’intero servizio a lui richiesto) verrà applicata una penale giornaliera di € 500,00 (cinquecento/00)
- b) mancata trasmissione mensile della copia della documentazione attestante l’avvenuto smaltimento (art. 4 lett. h) del capitolato) per ogni infrazione contestata € 400,00 (quattrocento/00);
- c) mancata comunicazione della nuova autorizzazione allo smaltimento (art.4 lett. f) del Capitolato Speciale d’Appalto) per ogni infrazione contestata € 1.000,00 (mille/00);

- d) mancata comunicazione delle variazioni nei mezzi utilizzati per l'espletamento del servizio per (art. 4 lett. a) del Capitolato Speciale d'Appalto) per ogni infrazione contestata € 400,00 (quattrocento/00);
- e) mancato avvio del servizio nei termini stabiliti all'art. 6 del presente Capitolato Speciale d'Appalto per ogni giorno di ritardo Euro 500,00.= (cinquecento/00) con massimo di 10 giorni naturali e consecutivi, salva giusta causa;
- f) mancata rimozione per i quantitativi offerti in sede di gara 50,00.= ogni tonnellata omessa;

L'unica formalità richiesta per l'irrogazione delle penalità è la contestazione dell'infrazione commessa mediante richiamo scritto (notificato tramite fax o e-mail) e l'assegnazione di un termine di giorni 10 (dieci) per la presentazione di eventuali discolpe.

Si procederà al recupero della penalità da parte della Ditta aggiudicataria mediante ritenuta diretta sulla fattura presentata.

Il contratto si risolve ai sensi dell'art. 1456 c.c., mediante la seguente clausola risolutiva espressa, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con PEC o FAX, nelle seguenti ipotesi:

- › accertamento di false dichiarazioni rese in sede di gara;
- › perdita dei requisiti da parte dell'affidatario per lo svolgimento dell'attività o sopravvenuta incapacità a contrarre con la P.A.;
- › cumulo da parte del prestatore di servizi di una somma delle penalità superiore al 10% dell'importo del contratto;
- › mancato rispetto di quanto offerto in sede di gara e oggetto di specifica valutazione per l'attribuzione del punteggio qualitativo, dopo la prima contestazione;
- › nel caso in cui la Provincia accerti l'effettuazione di pagamenti senza l'utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni così come previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010, così come modificata dal D.L. 187/2010.

In tutti i casi di risoluzione del contratto, l'amministrazione provinciale avrà diritto di ritenere definitivamente la cauzione prestata, fermo restando il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno e all'eventuale esecuzione in danno. Rimane in ogni caso salva l'applicazione dell'art. 1453 c.c. nonché viene fatta salva la facoltà dell'amministrazione provinciale di compensare l'eventuale credito della ditta aggiudicataria con il credito dell'Ente per il risarcimento del danno.

ART. 16 - DIFFIDA AD ADEMPIERE

Fermo quanto disposto dal precedente articolo, nel caso in cui il servizio venga svolto in maniera imprecisa, non accurata o a regola d'arte l'amministrazione provvederà ad inviare formale diffida a mezzo PEC, lettera raccomandata A.R., telegramma o fax, invitando la ditta ad ovviare alle negligenze ed inadempimenti contestati entro il termine che verrà fissato caso per caso, precisando in tale comunicazione la gravità degli inadempimenti e l'entità delle sanzioni che si intende applicare. Qualora la Ditta non proceda ad ovviare alle negligenze ed inadempimenti contestati ovvero non faccia pervenire all'Amministrazione Provinciale le proprie controdeduzioni ovvero non risponda alle contestazioni di cui trattasi nel termine ultimo di sette giorni dal ricevimento della comunicazione dell'amministrazione, quest'ultima potrà procedere all'immediato incameramento

della cauzione definitiva ed all'esecuzione d'ufficio delle prestazioni non correttamente eseguite, a spese a carico della ditta inadempiente.

L'invio di due diffide ai sensi del presente articolo nel corso dell'esecuzione del servizio costituirà titolo per la risoluzione di diritto del contratto.

ART. 17 - ESECUZIONE IN DANNO

Qualora la Ditta aggiudicataria ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, l'Amministrazione potrà ordinare ad altra ditta - senza alcuna formalità - l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dall'appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati all'Amministrazione Provinciale.

Per la rifusione dei danni ed il pagamento di penalità, l'Amministrazione Provinciale potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'appaltatore ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

ART. 18 - RECESSO

E' facoltà dell'Amministrazione Provinciale recedere unilateralmente dal contratto per giusta causa in qualsiasi momento della sua esecuzione, mediante preavviso di almeno 30 giorni consecutivi, da comunicarsi alla Ditta aggiudicataria mediante PEC o telefax.

Dalla data di efficacia del recesso, la Ditta aggiudicataria dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali non in corso di esecuzione, fatto salvo il risarcimento del danno subito dall'Amministrazione.

In caso di recesso la Ditta aggiudicataria ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali pattuite, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c..

ART. 19 - PERSONALE

La Ditta aggiudicataria si obbliga ad applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste nei contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e zona in cui si svolgono le attività di indagine.

La Ditta è tenuta al rispetto di tutti gli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori.

La ditta aggiudicataria dovrà, a sua cura e spese, provvedere alla completa osservanza delle disposizioni di Legge vigenti e regolamenti sulla assistenza e previdenza dei lavoratori da esso dipendenti.

ART. 20 - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

E' fatto assoluto divieto alla ditta aggiudicataria di cedere, anche parzialmente, il servizio in oggetto. In caso di inottemperanza a tale divieto il contratto deve intendersi risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

L'intenzione di subappaltare deve essere dichiarata in sede di offerta, salva autorizzazione in sede esecutiva.

Si applicano le disposizioni dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016; al riguardo, si precisa che l'Amministrazione non provvederà a corrispondere direttamente ai subappaltatori l'importo dovuto, tranne che si tratti di microimpresa o piccola impresa (art. 105, comma 13 del D.Lgs. 50/2016), bensì è fatto obbligo all'appaltatore stesso di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate entro il predetto termine, l'Amministrazione sospende il successivo pagamento a favore dello stesso. L'affidatario del subappalto non deve aver partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto.

ART. 21 - SCORRIMENTO GRADUATORIA DI GARA

La risoluzione del contratto per gravi inadempienze contrattuali fa sorgere a favore dell'Amministrazione il diritto di affidare il servizio alla Ditta che segue in graduatoria.

Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall'Amministrazione, fatta salva ogni ulteriore responsabilità civile o penale della Ditta per il fatto che ha determinato la risoluzione.

ART. 22 - CESSIONE DI AZIENDA E MODIFICA RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA

La ditta aggiudicataria, in caso di cambio di ragione sociale, dovrà documentare, mediante produzione di copia conforme dell'atto notarile, tale cambiamento.

Ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, la cessione di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all'aggiudicatario, non sono opponibili all'Ente, salvo che il soggetto risultante dall'operazione di straordinaria amministrazione abbia prontamente documentato il possesso dei necessari requisiti previsti nel disciplinare di gara, effettuato le comunicazioni di cui all'art. 1 del d.p.c.m n. 187/1991 e l'Amministrazione, destinataria delle stesse, non abbia presentato opposizione al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, entro sessanta giorni.

L'opposizione al subentro, in relazione al mancato possesso dei requisiti di qualificazione previsti, determina la risoluzione del rapporto contrattuale.

ART. 23 - DOMICILIO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

La ditta aggiudicataria, a tutti gli effetti di legge e del contratto deve, nel contratto stesso, eleggere il suo domicilio in Treviso. Qualora non vi provveda, il domicilio si intende presso il Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale della Provincia di Treviso, sita in Treviso Via Cal di Breda 116.

ART. 24 - CONTROVERSIE

Per ogni controversia relativa al presente appalto è competente in via esclusiva il Foro di Treviso.

DISPOSIZIONI FINALI

Il servizio dovrà essere eseguito con osservanza di quanto previsto:

- dal presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- dal D.Lgs. 152/2006
- dal D.Lgs. 50/2016;
- dal Codice Civile;
- dal "Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture";

- da ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente in materia.

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

Ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 1341 e 1342 c.c., si approvano in via espressa tutte le condizioni, clausole e pattuizioni degli articoli qui di seguito citati:

ART.	6	ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
ART.	9	RESPONSABILITA'
ART.	10	CAUZIONE DEFINITIVA
ART.	12	FATTURAZIONE E PAGAMENTI
ART.	14	REVISIONE PREZZI
ART.	15	PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
ART.	16	DIFFIDA AD ADEMPIERE
ART.	17	ESECUZIONE IN DANNO
ART.	18	RECESSO
ART.	20	CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO
ART.	21	SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA DI GARA
ART.	22	CESSIONE DI AZIENDA E MODIFICA RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA
ART.	23	DOMICILIO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA
ART.	24	CONTROVERSIE